



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE (D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)

AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA CITTADINA: STADIO COMUNALE “CAROTTI” PALAZZETTO DELLO SPORT “TRICCOLI” POLISPORTIVO “CARDINALETTI”

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA CITTADINA: STADIO COMUNALE “CAROTTI”, PALAZZETTO DELLO SPORT “TRICCOLI”, POLISPORTIVO “CARDINALETTI”
Importo dell'affidamento	Euro 2.523.500,00 oltre IVA (Euro 504.700,00/per anno)
Ente affidante	COMUNE di JESI - C.F. 00135880425
Tipo di affidamento	concessione attraverso contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c) *
*Solo in caso di affidamento <i>in house</i>	- Codice fiscale e denominazione organismo in house: JESISERVIZI s.r.l. C.F. 02204580423 - Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo: 95%

	<p>- Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge: NO</p> <p>- Indicazione della presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo in house: <i>L'amministratore unico è stato nominato dall'assemblea societaria su proposta del Comune di Jesi</i></p> <p>- Indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo: NO</p> <p>- Indicazione della presenza di Patti parasociali: ci sono patti parasociali sottoscritti da tutti i soci che disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto.</p> <p>- Indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata: tale clausola è prevista all'art.4, comma 10, dello statuto societario</p> <p>- Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisore contabile: <i>la società gestisce a favore del Comune di Jesi i seguenti servizi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Igiene urbana - Farmacie Comunali - Mense scolastiche - Trasporto scolastico e disabili - Soste a pagamento - Illuminazione pubblica <p><i>Il totale dei ricavi 2023 riferiti al Comune di Jesi sono l'88,11% dei ricavi complessivi.</i></p> <p><i>La società gestisce inoltre a favore degli altri enti locali soci (Comune di</i></p>
--	--

	<p>Castellbellino, Chiaravalle, Fabriano, Monsano, Unione dei Comuni di Belvedere, Morro d'Alba e San Marcello) i servizi di trasporto scolastico e refezione. I ricavi per tali attività sono pari all'11,66% dei ricavi totali.</p> <p>La società inoltre fornisce servizi di trasporto scolastico e disabili a favore di soggetti terzi non soci, i cui ricavi sono lo 0,23% dei ricavi totali.</p> <p>- Indicazione superamento soglie di rilevanza comunitaria: NO</p>
Durata dell'affidamento	5 (cinque) anni a decorrere dal 01/05/2025
Territorio e popolazione interessata dal servizio da affidare	Comune di Jesi (An) Popolazione – n. 39669 abitanti (dati Istat anno 2024)

Soggetto responsabile della compilazione

Nominativo	dott. Mauro Torelli
Ente di riferimento	Comune di Jesi
Area di appartenenza	Area Servizi a Cittadino
Telefono	0731 538402
Email	m.torelli@comune.jesi.an.it
pec	protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Data di redazione: 22 gennaio 2025

PREMESSA

Il Comune di Jesi sostiene lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, quale mezzo di crescita e di aggregazione sociale.
Lo sport è parte integrante del welfare di comunità che caratterizza l'azione amministrativa dell'Ente.

A tale proposito, le Linee Programmatiche del mandato amministrativo 2022-2027 (deliberazione consiliare n. 136 del 30/11/2022) stabiliscono quanto segue:

“Lo sport è elemento di forte coesione sociale, di promozione della salute e del benessere psicofisico, di prevenzione del disagio sociale e di caratterizzazione e promozione della città nel panorama nazionale ed internazionale, con positive ricadute sul turismo e sull'economia in generale.

E' necessaria una visione strategica volta a rendere la pratica sportiva e l'attività fisica protagoniste degli spazi urbani della nostra città, riaffermando una concezione popolare dello sport, accanto a ciò che invece è legato agli eventi ed ai talenti, ma anche ai successi ed alla testimonianza ed all'esempio resi dai campioni.

La pratica sportiva costituisce anche un veicolo essenziale per la crescita umana e individuale delle persone disabili, favorendone il recupero fisico e il miglioramento dell'autonomia personale, attraverso la sua funzione riabilitativa. L'attività sportiva, in specie quando si estrinseca in discipline di gruppo, ricopre un ruolo decisivo nei processi di socializzazione e nelle dinamiche che regolano le relazioni interpersonali, che costituiscono una base preziosa per una reale inclusione sociale”.

Proprio in virtù delle peculiari connotazioni socio-sportive, nell'anno 2014 Jesi ha ricevuto il titolo di “Città Europea dello Sport”.

Per gli altimeriti sportivi, l'allenatore di calcio Roberto Mancini e il Club Scherma Jesi (formato, tra gli altri, dai campioni olimpici Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca e Tommaso Marini) sono stati nominati Ambasciatori della Città di Jesi (deliberazioni consiliari n. 139 del 14/09/2021 e n. 162 del 30/09/2021).

Allo stato attuale, il Comune di Jesi annovera una vasta tipologia di impianti sportivi, indicati nell'elenco in allegato sub A).

Con deliberazione n.151 del 29 ottobre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, l'indirizzo per l'affidamento alla Società in house Jesiservizi s.r.l. della gestione dei seguenti impianti sportivi di rilevanza cittadina, ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo n. 201/2022:

- Stadio Comunale “Pacifico Carotti”
- Palazzetto dello Sport “Ezio Triccoli”
- Polisportivo “Gabriele Cardinaletti”

Con il medesimo provvedimento consiliare, è stato conferito mandato agli Uffici di dare corso all'attività istruttoria propedeutica alla successiva adozione della specifica deliberazione consiliare prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e ai conseguenti adempimenti di cui all'art.31 del medesimo decreto legislativo.

Si evidenzia che l'art. 4, comma 3, dello Statuto della Società Jesiservizi (atto a rogito Notaio Federici in data 22 giugno 2020, Rep. 5613 Racc. 4088) contempla, tra le altre, la possibilità di esercizio della “gestione e manutenzione degli impianti sportivi”.

Con deliberazione consiliare n. 190 del 17 dicembre 2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 contenente esplicita conferma della volontà di dare corso all'iter procedurale per l'affidamento in house dei suddetti tre impianti.

Con nota prot. n. 86520 del 31 dicembre 2024 la Società Jesiservizi ha presentato la proposta di gestione corredata da un Piano economico finanziario quinquennale relativo al periodo 1 maggio 2025 – 30 aprile 2030.

La presente relazione, finalizzata ad ottemperare al disposto di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, intende evidenziare il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale ed europea in relazione all'affidamento in questione.

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

La disciplina di riferimento in materia di impianti sportivi è costituita dal **D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38**, recante *"Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"*.

In particolare:

- l'**art. 2, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 38/2021**, definisce l'impianto sportivo come *"la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto"*;

- l'**art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 38/2021** prevede che *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*;

- l'**art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 38/2021** precisa che *"Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del **Codice dei contratti pubblici** e della normativa euro-unitaria vigente"*.

Il Codice dei contratti pubblici attualmente vigente è il **D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36** le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 229 del medesimo Codice, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023.

In particolare:

- l'**art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023**, prevede che *"Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea"*;

- l'**art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023**, prevede che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della"*

prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

- l'art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, prevede che *"L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal **decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201**".*

Con il sopra citato **D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201** il Legislatore ha provveduto al *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*.

In particolare:

- l'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 201/2022, prevede che *"Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;*

- l'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022, prevede che *"Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”;*

- l'art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022, prevede che *"Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”;*

- l'**art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 201/2022**, prevede che: *"Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016"*;

- l'**art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022**, prevede che: *"Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.*

La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35";

- l'**art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 201/2022**, prevede che: *"Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. **Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni**, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4"*.

Per la regolamentazione delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e dei requisiti per l'affidamento *in house*, trova applicazione il **D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175** e ss. mm. ii., recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*.

In particolare:

- l'**art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016**, prevede che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

- l'**art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016**, prevede che *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa*

disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- l'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016, prevede che "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”;

- l'art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, prevede che "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”;

- l'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, prevede che " Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”;

- l'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016, prevede che "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”;

- l'art. 16, comma 3-bis, del D.lgs. n. 175/2016, prevede che "La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”.

La normativa europea in materia di contratti pubblici sancisce il principio di libera organizzazione dei soggetti pubblici riconoscendo loro la libertà di organizzare come meglio ritengono, nel rispetto delle modalità consentite, le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse.

Nello specifico:

- l'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE prevede che: “La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o

in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”;

- il **V° Considerando della Direttiva 2014/23/UE** prevede che: *“nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”.*

Dal combinato disposto della normativa euro-unitaria e nazionale, si evince come i soggetti pubblici siano legittimati a soddisfare le proprie esigenze di approvvigionamento anche mediante ricorso allo strumento dell'*in house providing*, disponendo a tale scopo della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso le quali garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività.

Più in generale, l'affidamento *in house* deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- **PRINCIPIO DEL RISULTATO** di cui all'art. 1, del D.lgs. n. 36/2023, che si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

- **PRINCIPIO DELLA FIDUCIA** di cui all'art. 2, del D.lgs. n. 36/2023, finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

- **PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO** di cui all'art. 3, del D.lgs. n. 36/2023, richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Rispetto agli indicatori e schemi di atto pubblicati sul portale ANAC si specifica che:

- la gestione degli impianti sportivi in questione corrisponde ad un servizio classificabile come “non a rete” con la conseguenza che non è obbligatorio predisporre il piano economico e finanziario – PEF, ma è ad ogni modo opportuno effettuare l'affidamento sulla base di un PEF proposto dalla società in house.

- in conformità al disposto di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 201 del 2022, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto 31 agosto 2023, ha adottato lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità dei servizi pubblici locali non a rete. Di seguito se ne riepilogano i contenuti in ordine al servizio di gestione degli impianti sportivi:

INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO		
Descrizione	Tipologia indicatore	Impianti sportivi
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	Qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	Quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	Quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	Quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta motivata a reclami	Quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	Quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	Quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	Quantitativo	SI
Carta dei servizi	Qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	Qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	Qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	Qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	Qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	Qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	Qualitativo	SI
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	Quantitativo	SI
Accessi riservati	Quantitativo	SI

- Jesiservizi s.r.l., in conformità a quanto previsto nello schema di contratto di servizio che si allega sub B), nella prospettiva del miglioramento progressivo del servizio alla stessa affidato, dovrà garantire la verifica costante e continua dei livelli di qualità delle prestazioni erogate, monitorando annualmente, entro il primo trimestre di ogni anno, il rispetto di tutti gli indicatori di qualità sopra descritti e fornendo al Comune un dettagliato *report* annuale.

L'Amministrazione dovrà essere posta nella condizione di poter valutare la qualità del servizio e conseguentemente assegnare a Jesiservizi obiettivi di miglioramento.

Nelle considerazioni che seguono verrà fornita evidenza dell'attività istruttoria svolta, esplicitando i vantaggi per la collettività e la congruità economica della scelta di procedere all'affidamento *in house*, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio e dimensione dell'attività praticata

Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

Di seguito è riportato l'elenco e le caratteristiche degli impianti oggetto di affidamento in house:

STADIO COMUNALE PACIFICO CAROTTI

Impianto, sito in viale Cavallotti, inaugurato il 25 ottobre 1932.

Intitolato a Pacifico Carotti (1900-1986), Sindaco di Jesi e Presidente della Jesina

La struttura comprende: un campo di calcio in erba, un campo di calcio in sabbia, tribune, magazzino, spogliatoi, servizi annessi e aree di pertinenza

La capienza è stabilita in 4.743 posti così suddivisi: tribuna coperta: n. 2.500 posti, tribuna metallica (curva): n. 1.500 posti, gradinata: n. 743 posti

Nell'attuale stagione sportiva, l'impianto è sede di gioco della Jesina Calcio femminile (Serie C) e della Jesina Calcio maschile (Promozione)

PALAZZETTO DELLO SPORT EZIO TRICCOLI - POLISPORTIVO CARDINALETTI

Complesso sportivo, sito in via Tabano, inaugurato nel 1992.

Gli impianti sono intitolati rispettivamente al maestro di scherma Ezio Triccoli (1915-1996) e all'allenatore Gabriele Cardinaletti (1954-1984)

La struttura comprende:

PALAZZETTO DELLO SPORT costituito da una palestra centrale, 3 palestrine, locali ex medicina dello sport e relativi servizi, spogliatoi, uffici, per una superficie mq 5.000 coperti, oltre al verde di pertinenza;

POLISPORTIVO CARDINALETTI, costituito da n. 1 campo di calcio a 11 in erba naturale, una tribuna per pubblico, n. 1 campetto di calcio per allenamenti in erba naturale, n.1 pista di atletica leggera a 6 corsie, n.1 pedana di salto in alto, n.1 pedana per lancio del disco – peso- giavellotto, n.1 pedana di salto in lungo, n. 1 pedana di salto con l'asta, n.1

campetto di calcio in erba naturale per allenamenti e relativi servizi, spogliatoi e uffici , oltre al verde di pertinenza.

Sono altresì inclusi: la Pista di Pattinaggio, l'Antistadio Cardinaletti, il Campo di Calcio a 5, spogliatoi e servizi di supporto .

La capienza del Palazzetto è stabilita in 3.882 posti così suddivisi: anello superiore n. 2.590 posti, parterre (tribune retrattili): n. 1.292 posti.

Nell'attuale stagione sportiva, il Palazzetto è sede di gioco e di allenamento della Jesi Basket Academy (Serie B) e della Pieralisi Volley (Serie B1).

All'interno delle palestre si svolgono allenamenti di Judo, Pugilato e Ginnastica.

Il campo in erba del Polisportivo è principalmente utilizzato dall'Aurora Calcio.

La pista di pattinaggio è assegnata a Roller Marche e Skating Club.

L'impianto di atletica è frequentato da tre Società, cui si aggiunge l'Associazione Arbitri

Le caratteristiche del servizio di gestione degli impianti sportivi oggetto di affidamento *in house* in favore della Jesiservizi s.r.l. sono puntualmente descritte nello schema di contratto di servizio (allegato B), in forza del quale la società in house dovrà:

- garantire il servizio di gestione degli impianti sportivi: servizi di apertura, chiusura, custodia e manutenzione ordinaria e funzionale campi dei da gioco facendosi carico di tutti i costi di gestione degli stessi con proprio personale qualificato;
- garantire il mantenimento del funzionamento di tutti gli impianti sportivi attraverso la loro manutenzione ordinaria, atta a garantire la costante conservazione e la corretta funzionalità delle strutture edilizie e degli impianti, evitando al contempo il depauperamento. Detti interventi dovranno essere rendicontati all'Ente proprietario;
- garantire a tutti l'uso degli impianti sportivi, attraverso la promozione dell'attività didattica e sportiva.
- dotarsi dell'infrastruttura digitale per la rilevazione delle presenze e per la prenotazione degli spazi oltreché per la costruzione dei calendari sportivi, al fine di avere una puntuale rendicontazione delle presenze e del monitoraggio dei costi di gestione di ogni singolo impianto;
- garantire lo svolgimento annuale dei centri estivi sportivi rivolti a bambini con applicazione di tariffe stabilite dal Comune.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Alla luce di quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 858 del 28 gennaio 2021, la gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico:

“Ne costituiscono indici sintomatici e, a un tempo, elementi costitutivi:

a) la natura propriamente erogativo-prestazionale dell'attività esercitata;

b) l'operatività, sul piano infrastrutturale, di un momento organizzativo stabile, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione;

c) la destinazione dell'attività ad una generalità di cittadini, con carattere di universalità delle prestazioni (di tal che, ferme restando le relative modalità, il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che, rispettando le condizioni ed avendo i requisiti per l'accesso, ne facciano richiesta).

Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)."

Il sistema gestionale dell'impiantistica sportiva pubblica deve tendere all'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che la prestazione dei servizi venga effettuata a prezzi accessibili, in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità).

È evidente l'indiscussa centralità e valenza sociale che tali servizi ricoprono nel contesto cittadino, oltre ai benefici immediati sulla salute psicofisica dei singoli utenti.

Gli impianti sportivi rappresentano un luogo di aggregazione e socializzazione per cittadini di tutte le età, contribuendo a contrastare fenomeni di disagio e di emarginazione sociale.

L'erogazione del servizio dovrà, pertanto, essere ispirata ai principi di seguito elencati:

- **EGUAGLIANZA:** uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, appartenenza etnica, lingua, religione ed opinioni politiche.

Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

- **IMPARZIALITÀ:** il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

- **CONTINUITÀ:** l'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

- **PARTECIPAZIONE:** la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Si rammenta, a tale proposito, che a decorrere dall'anno 2013 risulta operativa la Consulta Comunale per lo Sport, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città.

- **EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ, TRASPARENZA:** il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza. Il Comune di Jesi, nell'ambito delle proprie competenze, ritiene necessario assicurare l'universalità e l'accessibilità del servizio pubblico, la massima fruizione degli impianti oggetto dell'affidamento applicando tariffe stabilite dallo stesso proprietario e non regolate dal mercato, così da perseguire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, assicurando la soddisfazione dei bisogni della comunità di riferimento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 12 novembre 2024 sono state approvate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale valevoli per l'anno 2025, ivi comprese quelle relative al settore sportivo.

Di seguito si riportano le tariffe concernenti gli impianti sportivi per i quali è previsto l'affidamento della gestione in house:

STADIO E ANTISTADIO COMUNALI		
STADIO (in erba)		
Attività	Settore giovanile	Dilettanti
Allenamento (1 ora)	€ 23,50	€ 25,00
Maggiorazione per allenamento in notturna (1 ora)	€ 10,00	€ 20,00
Gara con pubblico non a pagamento	€ 99,50	€ 108,50
Gara con pubblico a pagamento	€ 222,00	€ 242,00
Gara notturna con pubblico non a pagamento	€ 199,50	€ 217,50
Gara notturna con pubblico a pagamento	€ 325,00	€ 354,50
Incontri di calcio organizzati dal F.I.G.C. o da società non jesine in occasione di spareggi, squalifiche di campo ecc... (a gara)	€ 1.473,50	€ 1.607,00
ANTISTADIO (in terra)		
Attività	Settore giovanile	Dilettanti
Allenamento (1 ora)	€ 11,50	€ 12,50
Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora)	€ 10,00	€ 20,00
Gara con pubblico non a pagamento	€ 51,00	€ 55,00

POLISPORTIVO CARDINALETTI		
CAMPO SPORTIVO (in erba)		
Attività	Settore giovanile	Dilettanti
Allenamento (1 ora)	€ 17,50	€ 19,00
Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora)	€ 10,00	€ 20,00
Gara con pubblico non a pagamento	€ 77,00	€ 84,00
Gara con pubblico a pagamento	€ 122,00	€ 133,50

ANTISTADIO CARDINALETTI (in terra vulcanica)		
CAMPO DI CALCIO A5		
CAMPO IN ERBA RIDOTTO		
Attività	Settore giovanile	Dilettanti
Allenamento (1 ora)	€ 11,50	€ 12,50
Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora)	€ 10,00	€ 20,00
Gara con pubblico non a pagamento	€ 51,00	€ 55,00
PISTA ATLETICA LEGGERA		
Attività	Settore giovanile	Dilettanti
Allenamenti: abbonamento mensile a società affiliate F.I.D.A.L.	€ 99,00	€ 99,00
Allenamenti: abbonamento mensile per persona (con uso doccia)	-	€ 22,00
Allenamenti: abbonamento mensile per persona (senza uso doccia)	-	€ 11,00
Allenamenti: abbonamento annuale per persona (10 mesi, con uso doccia)	-	€ 112,50
Allenamenti: abbonamento annuale per persona (10 mesi, senza uso doccia)	-	€ 75,00
Allenamenti: ingresso giornaliero a persona	-	€ 6,00
Manifestazioni organizzate da F.I.D.A.L. o società affiliate (al giorno)	-	€ 91,50

PISTA DI PATTINAGGIO		
Attività	Settore giovanile	Dilettanti
Allenamenti: abbonamento mensile a società affiliate F.I.H.P.	€ 103,50	€ 103,50
Allenamenti: abbonamento mensile a persona	-	€ 11,50
Allenamenti: ingresso giornaliero a persona	-	€ 6,00
Maggiorazione per allenamenti in notturna (1 ora)	€ 10,00	€ 20,00
Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o società affiliate (in diurna)	-	€ 62,50
Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o società affiliate (in diurna e notturna)	-	€ 125,00

PALAZZETTO DELLO SPORT			
SALA CENTRALE			
Attività	Settore giovanile	Dilettanti	Altre tariffe
Allenamento (1 ora)	€ 31,50	€ 41,00	-
Gara con pubblico non a pagamento	-	€ 258,50	-
Gara con pubblico a pagamento	-	€ 354,50	-
Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc...): mezza giornata	-	-	€ 250,00
Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc...): 1 giornata	-	-	€ 400,00
Tariffa fissa per manifestazioni extra-sportive con ingresso a pagamento o comunque per attività commerciali (al giorno)	-	-	€ 3.503,50
Tariffa fissa per manifestazioni extra-sportive organizzate da ONLUS ed associazioni no a scopo di lucro (al giorno)	-	-	€ 237,50
Concessione della sala centrale a scuole per assemblee ecc... (al giorno)	-	-	€ 237,50
PALESTRINE 1-2-3			
Utilizzo da parte di società sportive jesine e Enti di Promozione Sportiva Jesini (tariffa oraria)			€ 7,50
ALTRI LOCALI			
Utilizzo ai fini sportivi ed extrasportivi			tariffa libera

Da un confronto effettuato tra i prezzi medi stabiliti da operatori economici privati del territorio e le tariffe stabilite dal Comune si evidenziano condizioni di miglior favore applicate dal sistema pubblico.

Si rileva, una volta di più, la caratterizzazione sociale dell'attività sportiva nel rispetto dei principi costituzionali sanciti dall'art. 33: *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*.

Analisi dei costi di gestione e dei ricavi degli impianti sportivi definizione compensazione

La costruzione del quadro economico finanziario della gestione dell'impiantistica e delle attività oggetto dell'affidamento ha richiesto un'analisi di diversi elementi costitutivi la voce di costo:

- **costo del personale.** Sono considerati i costi del personale necessario al fine di garantire il servizio di gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità e sicurezza degli impianti sportivi, delle strutture annesse e relative pertinenze, in relazione alle ore di apertura e secondo l'attuale organizzazione della gestione, nonché i costi del personale necessario alla gestione delle attività amministrative relative all'incasso dei corrispettivi da parte dei fruitori degli impianti e per il coordinamento delle attività.

- **Utenze:** i costi inerenti alle utenze luce, gas metano ed acqua, si riferiscono ai consumi comunicati dal gestore e da quelli registrati dagli uffici tecnici del Comune in riferimento all'anno 2023.

- **manutenzioni: vengono indicati** tutti i costi relativi alla manutenzione preventiva atta a contrastare il depauperamento del patrimonio impiantistico.

- **Acquisto beni materiali e attrezzature**

- **Altre spese** (assicurazioni, altre spese generali).

I ricavi sono stati stimati sulla base dei dati inviati dal gestore e da dati in possesso dell'Ufficio Sport considerando la media delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale per le diverse attività svolte nell'impianto applicata alle presenze registrate nell'anno 2023.

PEF 2025-2030 RICA VI	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Incidenza percentuale 1 anno
contributo ordinario Comune	300.000	304.500	309.068	313.704	318.409	59%
contributo UISP utilizzo palestre	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	2%
corrispettivi società Cardinaletti-palasport	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	31%
corrispettivi società Carotti*	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	7%
totale ricavi	504.700	509.200	513.768	518.404	523.109	100%
COSTI						
energia elettrica Palasport	77.000	39.078	39.664	40.259	40.862	15%
energia elettrica Cardinaletti	16.000	8.120	8.242	8.365	8.491	3%
energia elettrica Carotti*	12.500	6.344	3.219	1.634	829	2%
gas Palasport	43.500	44.153	44.815	45.487	46.169	9%
gas Cardinaletti	8.000	8.122	8.245	8.370	8.498	2%
gas Carotti**	23.700	24.060	24.426	24.797	25.174	5%
acqua Carotti*	3.600	3.655	3.710	3.767	3.824	1%
acqua Palasport*	6.000	6.091	6.184	6.278	6.373	1%
acqua Cardinaletti*	6.000	6.091	6.184	6.278	6.373	1%
manutenzione campo erba Carotti	18.000	18.274	18.551	18.833	19.120	4%
manutenzione ordinaria Palasport	21.000	21.315	21.635	21.959	22.289	4%
manutenzione ordinaria Cardinaletti	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614	2%
avvio a recupero sfalci e potature	9.500	9.643	9.787	9.934	10.083	2%
risemina campi erba/manut parco	22.000	22.330	22.665	23.005	23.350	4%
attrezzature (ammortamento)	2.325	4.650	4.650	4.650	4.650	0%
personale	217.788	221.055	224.370	227.736	231.152	43%

assicurazione	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	1%
crediti insoluti	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2%
imprevisti - SG&A	25.546	23.359	23.539	23.800	24.105	5%
totale costi esercizio	536.458	490.548	494.309	499.791	506.201	106%
profitto/perdita esercizio	- 31.758	18.652	19.459	18.612	16.908	-6,29

Alla luce di quanto esposto, trattandosi di servizi non remunerativi, è stato stimato in favore di Jesiservizi un corrispettivo annuale a carico del Comune, al fine di contribuire all'integrazione sociale, all'educazione ed al sano sviluppo della persona derivanti dall'attività sportiva.

L'entità del corrispettivo è stata determinata per singola annualità, su base quinquennale (2025-2030).

L'onere di "definizione espressa" dei contenuti specifici degli obblighi di "servizio pubblico" e di "servizio universale", indicando le "compensazioni economiche" da erogare, è da ricondurre alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato UE. In tal senso, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, se sono rispettate le seguenti 4 condizioni cumulative:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- 4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente.

Le criticità connesse alle compensazioni attengono, da un lato, al rischio di procedere a compensazioni pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazioni), dall'altro, al rischio di determinazione di "sussidi incrociati", con la conseguenza che la compensazione erogata dall'Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico interessato, determinando alterazioni alla concorrenza nei relativi mercati collaterali.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

La connotazione dell'impiantistica oggetto dell'affidamento è da considerarsi, nel suo complesso, priva di rilevanza economica, in relazione al fatto che dalla stessa non è ipotizzabile trarre una remunerazione, in assenza dell'intervento pubblico.

Le caratteristiche tipologiche dell'impiantistica oggetto di affidamento e il bacino di utenza che afferisce alla stessa (circa 40.000 abitanti), non rendono possibile una gestione sostenibile senza il supporto dell'Ente pubblico, a garanzia di un'ampia fruibilità.

Più in generale, fatte salve condizioni particolari (es. località con rilevante affluenza turistica, ubicazioni cittadine con forte concentrazione di utenza, combinazioni o contiguità con impianti wellness, ambiti territoriali di rilevante estensione sforniti di impianti adeguati, possibilità di sfruttamento di diritti televisivi), è noto, infatti, che la gestione di impianti sportivi, non incontra un particolare favore nel mercato imprenditoriale.

Non appare ad oggi sussistere un mercato concorrenziale, anche solo potenziale, in grado di garantire, tramite una struttura organizzata in modo imprenditoriale, la copertura dei costi mediante i ricavi, in considerazione delle tariffe calmierate decise dall'Amministrazione. Ciò anche in considerazione dell'attuale scenario economico-sociale, che ha visto, nel corso degli ultimi anni, situazioni precarie in tutto il territorio nazionale (importante aumento delle spese energetiche, problematiche connesse alla crisi pandemica) determinando una difficile sostenibilità della gestione dell'impiantistica sportiva.

Sono tutt'altro che rari i casi in cui l'ente pubblico non riesce ad individuare un gestore in possesso di caratteristiche di sicura affidabilità.

Dall'analisi di recenti vicende locali concernenti l'affidamento di impianti a Società Sportive, emerge, al contrario, un rischio di potenziale discontinuità gestionale non di rado caratterizzata da risoluzioni contrattuali, morosità, mutamenti dell'assetto societario, scarsa qualità delle prestazioni.

Tali criticità risultano acuite allorquando le Società Sportive sono chiamate ad effettuare investimenti sugli impianti.

Di converso la Società Jesiservizi - costituita nell'anno 2004 – vanta una stabilità organizzativa ultraventennale, cui corrisponde un progressivo trend di crescita – anche a livello sovracomunale - con un fatturato che si attesta sui 14 milioni di euro, con un impiego di 120 dipendenti ed un bacino di utenza di 100.000 abitanti.

La Società risulta attualmente affidataria, con esiti gestionali ragguardevoli, di una pluralità di servizi strategici di rilevanza ambientale e sociale:

- Igiene urbana (dall'anno 2005)
- Farmacie Comunali (dall'anno 2006)
- Mense scolastiche (dall'anno 2006)
- Trasporto scolastico e disabili (dall'anno 2015)
- Soste a pagamento (dall'anno 2015)
- Illuminazione pubblica (dall'anno 2019)

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, la Società ha conseguito livelli di eccellenza, come testimoniato dal posizionamento ai vertici nazionali delle classifiche dell'Osservatorio Foodinsider.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto (cfr. atto a rogito Notaio Federici in data 22 giugno 2020, Rep. 5613 Racc. 4088) la Società Jesiservizi è legittimata ad esercitare la *"gestione e manutenzione degli impianti sportivi"*.

Si segnala, nello specifico, che a decorrere dall'anno 2021, Jesiservizi sta curando, tramite appalto, la gestione dello Stadio Carotti e dell'antistante parco pubblico (deliberazioni consiliari n. 164 del 30 settembre 2021, n. 103 del 29 settembre 2022, n. 141 del 28 settembre 2023 e n. 151 del 29 ottobre 2024).

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

La compagine societaria di Jesiservizi s.r.l. è rappresentata, per il 95%, dal Comune di Jesi. Le ulteriori quote sono detenute da altri enti locali del territorio.

Nella struttura della Società sono presenti tutti i requisiti richiesti e previsti dalla normativa euro-unitaria e nazionale in materia, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di “governance” che presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il suo statuto sociale (allegato C).

Si rileva, altresì, che:

- in Jesiservizi non vi è alcuna partecipazione di capitali privati;
- oltre l'80% del fatturato è relativo allo svolgimento di compiti affidati dagli enti locali soci;
- il Comune di Jesi esercita su Jesiservizi un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici congiuntamente agli altri soci pubblici.

La scelta di affidamento secondo il modello dell'in house risulta sorretta dalle seguenti considerazioni:

- gestione non dettata da logiche di profitto, ma da una “*vision*” che pone come obiettivo l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che la crescita del fatturato e del margine di utile;
- maggiore elasticità operativa, con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla programmazione ed esecuzione del servizio;
- maggiori garanzie di salvaguardia occupazionale del personale che potrà beneficiare di trattamenti contrattuali pienamente rispondenti alle norme, garantiti dalle tutele previste;
- maggior trasparenza gestionale derivante dall'obbligo del “controllo analogo”
- sinergia con le molteplici funzioni dell'ente, anche non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;
- riduzione della possibilità di contenzioso tra l'Amministrazione e l'esecutore del servizio;
- diretta valutazione dei costi effettivi;
- possibile riduzione delle spese generali e prevedibilità di un risultato economico complessivo migliore per la mancanza di utili di impresa.

Inoltre, l'affidamento in house mette a disposizione strumenti che consentono:

- l'accesso ai dati della gestione, reali e tempestivi, anche al fine dell'ottimizzare le risorse impiegate per il servizio;
- il controllo diretto di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla programmazione alla rendicontazione, anche con riguardo alla gestione del patrimonio;
- la capacità di incidere sulle scelte gestionali per ottimizzare le potenzialità del servizio in termini di ricavi;
- la possibilità di indirizzare l'attività programmatica della società mediante gli strumenti previsti dallo statuto;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze e/o mutate esigenze.

L'affidamento in house fornisce altresì le seguenti opportunità per i diversi soggetti di seguito presi in considerazione:

- **per i cittadini:** possibilità di identificare il servizio nel soggetto gestore, riconoscendo quest'ultimo come organismo direttamente riconducibile all'Ente locale, impegnato a generare valore e a lavorare per la collettività
- **per il soggetto gestore:** disporre di un'organizzazione polifunzionale in grado di erogare un servizio di qualità
- **per il management ed il personale:** crescita professionale derivante dalla partecipazione ad un progetto di efficientamento di un servizio strategico per la collettività;
- **per il Comune di Jesi:** controllo della corretta esecuzione del servizio ed eventuale adozione dei correttivi necessari

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

La scelta che si intende operare trae fondamento dalla considerazione dei benefici attesi rispetto allo svolgimento del servizio.

Particolarmente significativa è la prospettiva di una gestione integrata ed unitaria dei tre impianti sportivi di rilevanza cittadina, con l'obiettivo di garantire un'efficace e completa attuazione degli indirizzi del Comune.

Sulla scorta dell'esperienza maturata nella conduzione dello Stadio Carotti, la Società Jesiservizi è già in possesso di un significativo know-how che potrà essere sviluppato negli altri impianti oggetto di affidamento.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Il primo elemento da prendere in considerazione è legato alla valutazione di congruità e convenienza economica dell'affidamento in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

A tal fine si evidenzia come non sia stato possibile fare riferimento a convenzioni CONSIP, non risultando attive per tali categorie di servizi.

Si ritiene, inoltre, che anche i parametri risultanti da eventuali convenzioni attivate da centrali di committenza regionali non possano considerarsi idonei a dare luogo a un raffronto significativo, in quanto non focalizzati su una peculiare realtà sportiva quale quella della città di Jesi

È stato, invece, effettuato un confronto di massima relativamente ai costi di mercato applicati da gestori privati operanti nei territori limitrofi.

Dall'analisi emerge un rilevante scostamento dei prezzi praticati all'utenza, con una netta convenienza del tariffario comunale.

Per quel che attiene alla congruità economica e al mancato ricorso all'esternalizzazione al mercato, va considerato che il servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi comunali richiede in capo all'affidatario il possesso di un insieme di funzioni ed attività complesse corrispondenti ad un'organizzazione di risorse umane e strumentali articolate e per nulla standardizzate. Risulta quindi evidente che il valore della prestazione ai fini della valutazione della congruità economica rispetto a quanto potenzialmente offerto dal mercato in regime di concorrenza non si esaurisce in una semplice comparazione di prezzi delle forniture e/o dei servizi, ma richiede di tener conto delle molteplici peculiarità dell'affidamento di cui trattasi.

Inoltre, il ricorso al mercato non consentirebbe di conseguire i vantaggi intrinsecamente connessi all'affidamento della gestione secondo il modello *in house*, ovvero, in particolare:

- beneficiare di un servizio svolto da un soggetto estraneo alla logica del profitto, bensì teso all'erogazione di un servizio pubblico efficace e di qualità nell'ottica di imprimere una forte connotazione pubblica e sociale alla gestione del servizio;

- garantire al Comune un controllo più incisivo e penetrante sull'andamento del servizio e sul rispetto dei livelli prestazionali, tenuto conto delle esigenze della collettività;
- poter contare su un affidatario dotato di dimostrata esperienza nella gestione del servizio, per quanto riguarda, in particolare, lo Stadio Carotti.

Ad ogni modo, è stata effettuata una comparazione tra le opzioni alternative sulle modalità di gestione degli impianti, valutando l'impatto netto (cioè costi meno ricavi stimati della gestione) che ogni singola modalità gestione avrebbe sul bilancio comunale. Dalla tabella che segue si evince chiaramente che una gestione in economia o un affidamento tramite gara ad evidenza pubblica, avrebbero un impatto sul bilancio del Comune maggiore rispetto alla proposta formulata dalla società in house Jesiservizi s.r.l.

I valori dei costi e dei ricavi indicati sono comprensivi di IVA dato che la spesa a carico del bilancio comunale deve comprendere anche tale imposta. Per semplificare il confronto sono stati tenuti in considerazione solo i valori riferiti al primo anno. Negli anni successivi, l'applicazione dell'indice ISTAT comporta un ampliamento del divario tra le varie modalità gestionali.

Palasport, Cardinaletti e stadio Carotti	Ipotesi gestione diretta	Gestione con gara a costi aggiornati	Proposta Jesiservizi
Ricavi Palasport	95.000,00	0,00	
Ricavi stadio Cardinaletti	30.000,00	0,00	
TOTALE RICAVI	204.700,00	0,00	
Costi affidamento in gestione Palasport	292.800,00	292.800,00	
Costi gestione stadio Cardinaletti			
Costi gestione verde Cardinaletti			
Costi gestione antistadio Cardinaletti			
Costi gestione stadio Carotti	97.600,00	97.600,00	
TOTALE COSTI AFFIDAMENTO	390.400,00	390.400,00	
Energia elettrica Palasport	72.000,00		
Gas e riscaldamento Polisportivo Cardinaletti	10.000,00		
Gas e riscaldamento Palasport	65.000,00		
Acqua	15.000,00		
TOTALE UTENZE	162.000,00	0,00	
Costi amministrativi gestione entrate ed utenze	30.000,00	0,00	
Insoluti su entrate	15.000,00		
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	45.000,00	0,00	
TOTALE COSTI	597.400,00	390.400,00	
IMPATTO A CARICO BILANCIO COMUNALE	-392.700,00	-390.400,00	-322.000,00

D.3 Esperienza della gestione precedente

Ferme le considerazioni sin qui esposte, deve evidenziarsi come l'opzione per il ricorso all'affidamento *in house* in favore di Jesiservizi s.r.l. - consentita dall'art. 4 comma 3 dello Statuto societario - debba essere valutata anche in base alle esperienze gestionali pregresse ed in fase di realizzazione.

Come già ricordato, Jesiservizi sta curando, a decorrere dall'anno 2021, la gestione dello Stadio Carotti e dell'antistante parco pubblico (deliberazioni consiliari n. 164 del 30

settembre 2021, n. 103 del 29 settembre 2022, n. 141 del 28 settembre 2023 e n. 151 del 29 ottobre 2024).

Si rileva che la Società ha dimostrato, negli anni di gestione del servizio, flessibilità, rapidità e attenzione ai bisogni dell'utenza, garantendo un equilibrio economico-finanziario della gestione.

Inoltre, il controllo analogo esercitato dall'Ente ha consentito (e consentirà) al Comune di intervenire nelle scelte gestionali e operative della Società in merito allo svolgimento dell'attività affidata al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

I poteri di intervento e di controllo, più penetranti rispetto ad un soggetto terzo, permetteranno adeguamenti, anche *in itinere*, delle condizioni di svolgimento dei servizi alle specifiche esigenze dell'Amministrazione.

Ciò ha dato (e darà) la possibilità al Comune di conseguire standard qualitativi e di efficienza superiori rispetto al ricorso al mercato e di imporsi sulle scelte al mutamento di condizioni e/o contesti, senza incorrere in liti e contenziosi.

D.4 – Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata dell'affidamento viene fissata in cinque anni in coerenza con le disposizioni del D.lgs. 201/2022 e del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto che trattasi di servizio non a rete.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano economico-finanziario

Non trattandosi di servizio a rete, non si configura l'obbligo di trasmettere un piano economico-finanziario (PEF) articolato ed elaborato secondo le indicazioni di ANAC per i servizi a rete: Tuttavia nella scelta della gestione secondo il modello in house providing, si è tenuto conto dello schema di PEF proposto dalla società Jesiservizi s.r.l. con nota prot. 86520 del 31 dicembre 2024 allegata alla presente relazione.

E.2 - Monitoraggio

L'Amministrazione Comunale, per mezzo dei propri uffici e grazie agli strumenti del controllo analogo previsti dal modello in house providing, si prefigge di mantenere un costante presidio sulle condizioni di economicità dei servizi in oggetto, valutandone la sostenibilità nel tempo, rispetto alle alternative gestionali.

In ragione di ciò, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità è oggetto di verifica:

- 1) nell'ambito dei meccanismi previsti per il controllo analogo;
- 2) nell'ambito della ricognizione periodica sui servizi pubblici locali
- 3) nell'ambito della verifica del rispetto del contratto di servizio

CONSIDERAZIONI FINALI

Valutate positivamente nel loro complesso:

- la convenienza e la congruità delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento
- la qualità e gli standard prestazionali del servizio

Si ravvisa che la gestione degli impianti sportivi *de quibus*, da parte di Jesiservizi s.r.l., mediante affidamento diretto secondo il modello dell'*in-house providing*, risulta rispondente agli obiettivi posti dall'Amministrazione Comunale e alle necessità dell'utenza.

Alla luce di quanto sopra, si esprime un giudizio positivo in ordine alla percorribilità del modello gestionale descritto, ritenendosi complessivamente vantaggioso per l'Amministrazione Comunale.

Allegati:

A – Elenco impianti sportivi comunali

B – Schema di Contratto di servizio con relativi allegati;

C – Statuto Jesiservizi s.r.l.;

D – proposta Jesiservizi s.r.l. prot. 86520 del 31 dicembre 2024